

# CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento (di seguito A.O. I.C.P.), con sede in Milano, Via Daverio n. 6, codice fiscale n. 80031750153 - partita I.V.A. n. 04408300152, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Francesco Beretta - codice fiscale BRT FNC 47E28 A686M, domiciliato per la carica presso detta sede, in esecuzione della deliberazione n. del

E

la dott.ssa Antonella Piga, laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attualmente libero professionista, nata a Milano (MI) il 7 dicembre 1963, codice fiscale PGI NNL 63T47 F205 S, partita Iva 04408300152, residente in Milano, Via Plinio n. 70,

NONCHE'

il dott. Umberto Genovese, laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, attualmente libero professionista, nato a Milano (MI) il 10 marzo 1963, codice fiscale GNV MRT 63C10 F205V, partita Iva 11757740151, residente in Milano, via Gavirate n. 16,

PREMESSO

- che la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con circolare n. 46/SAN/2004 del 27.12.2004, ha determinato gli indirizzi sulla *gestione del rischio clinico*;
- che, in attuazione della sopra richiamata circolare e delle linee guida successivamente emanate dall'Amministrazione regionale, l'A.O. I.C.P. ha provveduto ad adottare, fra altri, i seguenti provvedimenti:

∅ deliberazione n. 221 del 6.05.2005 (costituzione di un comitato ristretto per la gestione della funzione aziendale di risk management e nomina di un medico legale, quale componente del predetto comitato, individuato nella persona del dott. Umberto Genovese);

- che si rende necessario, per l'ottimale svolgimento delle attività di risk management aziendale garantire, – anche per l'anno 2008 - la prosecuzione e la continuità delle funzioni medico-legali già avviate;
- che con deliberazione n.            del            l'Azienda I.C.P. ha disposto di stipulare con i dottori Antonella Piga e Umberto Genovese, entrambi specializzati in medicina legale e delle assicurazioni, docenti presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di Milano, un contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e seguenti c.c., della durata di 1 (un) anno, per lo svolgimento della funzione di medico-legale.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Oggetto

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
L'Azienda I.C.P. affida ai dottori Antonella Piga e Umberto Genovese, in via fra loro alternativa o congiunta, in relazione a specifiche fattispecie, l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di medicina legale necessaria alle esigenze dell'Azienda.

#### Art. 2 - Natura e durata dell'incarico

L'incarico ha natura di prestazione d'opera intellettuale e viene conferito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali, senza vincolo di subordinazione.

Il presente incarico ha durata di un anno, decorrente dal 1.1.2009 con scadenza il 31.12.2009.

E' consentito il recesso anticipato da parte di ciascuno dei contraenti, da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con 1 (un) mese di preavviso.

Non è consentita la proroga automatica. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente deliberato dall'Azienda I.C.P.

#### Art. 3 – Oggetto dell'incarico - Corrispettivi

**Il presente articolo è suddiviso nei punti A e B.**

46/SAN/2004: vagliare le richieste di risarcimento danni; proporre componimenti bonari delle stesse, ecc..);

- 2) attività di Consulente tecnico di parte nell'interesse dell'Azienda nelle cause di *medical malpractice* (nomina da effettuarsi caso per caso);
- 3) supporto alla Direzione sanitaria aziendale e all'U.O. Affari Legali, nell'istruttoria e valutazione dei casi clinici oggetto di richieste di risarcimento danni (fra cui, in particolare, quelle prive di garanzia assicurativa aziendale) mediante: analisi della documentazione sanitaria; eventuale visita del paziente; redazione di relazione medico-legale contenente indicazioni sulle causazioni del danno e sulle specifiche responsabilità, quantificazione del danno, proposte di definizione della controversia; ecc..);

I corrispettivi della predetta attività, resa nell'interesse di quest'Azienda, sono assunti, parzialmente dai seguenti soggetti terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1411 c.c.:

- QBE compagnia di assicurazione che garantisce l'a.O. ICP in forza del contratto di polizza n. 009147012007 in vigore dal 31.1.2007
- ATI servizio di brokeraggio in forza del contratto integrativo approvato con deliberazione del 26.7.2007 n. 335 (n. rep 3740/2007)

il tutto come da schema riassuntivo allegato.

L'Azienda ospedaliera acquista, quindi, il diritto di richiedere ai due professionisti – "promettenti"- le prestazioni di cui ai punti 1,2 e 3 del prospetto allegato, in forza di autonomo rapporto dagli stessi instaurato con i due "stipulanti".

#### Punto B

- 4) Incarico di consulente tecnico di parte nelle cause prive di garanzia assicurativa aziendale:  
€ 750,00 + IVA

- 5) partecipazione al gruppo di coordinamento del rischio clinico, attività di formazione, richieste di specifiche valutazioni da effettuare in sede :

Per le predette prestazioni, elencate al [punto B](#), I.C.P. corrisponderà, direttamente, ai dottori Antonella Piga ed Umberto Genovese, i compensi sopra indicati  
Ai compensi lordi dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative nella misura prevista dalla Legge. Il corrispettivo, come sopra determinato, verrà liquidato a 90 giorni dal ricevimento della fattura.

I corrispettivi relativi alle restanti attività, elencate al [punto A](#), saranno concordati direttamente dai professionisti con QBE e ATI, senza che l'Amministrazione venga minimamente coinvolta.

#### Art. 4 – Modalità, tempo e luogo di esecuzione dell'incarico

Le attività medico-legali descritte nell'art. 3 saranno svolte personalmente –di regola - in via alternativa, dai dottori Antonella Piga e Umberto Genovese.

L'attività di componenti il "*Comitato Valutazione Sinistri*" ed il "*Gruppo di coordinamento per l'attività di gestione del rischio*" verrà svolta presso la sede prescelta dall'A.O. I.C.P., in date da programmare e di norma, a cadenza trimestrale.

Le altre attività descritte nell'art. 3 (fra cui, in particolare, la visita ai pazienti asseritamente danneggiati, la valutazione dei casi clinici controversi e della relativa documentazione sanitaria) potranno svolgersi presso altra idonea sede prescelta dal professionista.

L'eventuale supporto di medici specialisti nelle discipline implicate nei casi clinici contestati verrà effettuato previa designazione della Direzione sanitaria dell'A.O. I.C.P.

#### Art. 5- Imposte

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - II comma - del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
- è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'A.O. I.C.P., ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

#### Art. 6 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti. Il presente contratto, composto di quattro pagine, viene redatto in quattro esemplari.

consulenza medico - legale nell'interesse di ICP

	<i>professionista</i>	<i>oggetto attività</i>	<i>beneficiario dell'attività</i>	<i>finanziatore</i>	<i>referimento contrattuale</i>
1	dott. Umberto Genovese e dott. Antonella Piga	<i>x sinistri rientranti nella garanzia RCT/RCO QBE</i> * partecipazione, quale membro esterno, del CVS * visita pazienti/danneggiati * analisi della documentazione sanitaria * valutazioni medico-legali su cause e responsabilità nella produzione del danno, quantificazione del medesimo	ICP e QBE	QBE	artt. 9 e 10 polizza QBE nr. 009147012007
2	dott. Umberto Genovese e dott. Antonella Piga	<i>x sinistri rientranti nella garanzia RCT/RCO QBE</i> * consulenti tecnici di parte nell'interesse di ICP nei processi civili e penali (anche se coinvolgenti solo dipendenti di ICP) per medical malpractice	ICP (e propri dipendenti) e QBE	QBE	artt. 9 e 10 polizza QBE nr. 009147012007
3	dott. Umberto Genovese e dott. Antonella Piga	<i>x eventi privi di garanzia assicurativa aziendale in fase pregiudiziale (emergenti dal 1.06.2007)</i> * visita pazienti/danneggiati * analisi della documentazione sanitaria * valutazioni medico-legali su cause e responsabilità nella produzione del danno, quantificazione del medesimo	ICP	ATI MARSH SELECOVER RASINI VIGANO'	art. 3 atto integrativo al contratto di brokeragg 3569 r.g. del 26.04.2006
4	dott. Umberto Genovese e dott. Antonella Piga (medici legali)	<i>x eventi privi di garanzia assicurativa aziendale oggetto di processo civile / penale in fase giudiziale</i> * consulenti tecnici di parte nell'interesse di ICP nei processi civili e penali (anche se coinvolgenti solo dipendenti di ICP) per medical malpractice	ICP (e propri dipendenti)	ICP	art. 2049 cod. civ. Art. 2236 cod. civ. Artt. 26 e 26 dei CCNL del comparto e della dirigenza medica
5	dott. Umberto Genovese e dott. Antonella Piga	*partecipazione, quale membro esterno, del Gruppo di Coordinamento attività del rischio clinico * richieste di specifiche valutazioni in sede *attività di formazione * valutazioni medico legali in fase stragiudiziale (visita m-l o/e valutazione sulla base della documentazione clinica)	ICP	ICP	specifico contratto di prestazione d'opera intellettuale